



ASSEGNO PER NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI – ANNO 2019 (ART. 65 LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998)

Chi può chiedere il contributo:

Il genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno tre minori, che devono essere iscritti nella sua stessa scheda anagrafica (stato di famiglia) e convivere effettivamente con lui.

Le domande devono essere presentate **perentoriamente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio** (ad esempio: per ottenere gli assegni relativi all'anno 2019, il richiedente deve presentare la domanda entro il 31/01/2020).

Requisiti richiesti:

- residenza nel Comune di Milano nel momento in cui si presenta la richiesta;
- di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 - - cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea;
 - - cittadinanza non comunitaria in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
 - - cittadinanza non comunitaria soggiornante di lungo periodo;
 - - cittadinanza non comunitaria in possesso di permesso unico di lavoro della durata di almeno un anno;
 - - cittadinanza non comunitaria in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari;
 - - familiare di cittadino italiano, comunitario o di soggiornante di lungo periodo, titolare del diritto di soggiorno.
- i figli e altri eventuali componenti del nucleo familiare possono anche non essere cittadini italiani o essere nati all'estero;
- i figli minori devono essere residenti nel Comune di Milano ed iscritti nella stessa scheda anagrafica del/della richiedente, per tutto il periodo dell'erogazione dell'assegno;
- Il valore ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a € 8.745,26 per l'anno 2019.

TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PER L' EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, PENA ESCLUSIONE.

ATTENZIONE: le domande devono essere presentate esclusivamente presso le sedi dei centri di assistenza fiscale (CAF) convenzionati con il Comune di Milano.

La presentazione della domanda al CAF è gratuita.

Documentazione da allegare:

- fotocopia della certificazione ISEE completa di Dichiarazione sostitutiva unica (ISEE ordinario valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni);
- fotocopia della carta di identità o valido documento di identità e codice fiscale del/della dichiarante;
- fotocopia del permesso di soggiorno del/la richiedente in corso di validità;
- fotocopia delle coordinate bancarie intestate al/alla dichiarante (Codice IBAN).

Il/la dichiarante è tenuto/a a comunicare tempestivamente per iscritto al centro di assistenza fiscale convenzionato, ogni variazione del proprio indirizzo. Il Comune di Milano si ritiene esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

L'assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato:

- 1) sino ad un importo massimo di € 1.877,46 per un periodo di dodici mesi e tredici mensilità;
- 2) per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori nello stato di famiglia del/della richiedente;

L'INPS effettua il pagamento degli assegni con cadenza semestrale posticipata; pertanto saranno erogati due assegni, ciascuno con l'importo totale dovuto nel semestre precedente.

Il diritto all'assegno nel corso dell'anno di erogazione cessa nei seguenti casi:

- qualora venga meno la presenza di tre minori nella famiglia de/della richiedente;
- qualora venga meno la residenza nel Comune di Milano del/della richiedente o di almeno uno dei tre figli minori;
- al compimento della maggiore età dei figli.

Si precisa che ai sensi del Regolamento UE 2016/679 il centro di assistenza fiscale convenzionato è tenuto a fornire informazioni sull'iter della pratica esclusivamente al/la richiedente o a persona da lei/lui espressamente delegata. In tal caso il/la delegato/a dovrà presentare al centro di assistenza fiscale fotocopia sia del proprio documento d'identità, che di quello della delegante.